

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 dicembre 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento al fascicolo del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2001, n. 1513.

Comune di Arce (Frosinone). Variante al piano regolatore generale per adeguamento allo stato di fatto e modifiche (Deliberazione consiliare n. 31 del 21 dicembre 1999) Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2001, n. 1567.

Comune di Rocca Massima (LT). Piano regolatore generale (delibera consiliare 22 gennaio 1999, n. 2). Approvazione » 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 novembre 2001, n. 1661.

Funzioni delegate dallo Stato alla Regione in materia di incentivi alle imprese (art. 19 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112). Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in conto interessi per le operazioni di credito artigiano agevolato (art. 7 legge n. 949/52) e in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria agevolata (art. 23 legge n. 240/81) » 33

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09 NOV. 2001

=====

09 NOV. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	LANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROSILOTTA	Donato	"
MUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPACENT	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO-

DELIBERAZIONE N° 1662

OGGETTO: "Funzioni delegate dallo Stato alla Regione in materia di incentivi alle imprese (art. 19 D.Lgs. 112/98) Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi in conto interessi per le operazioni di credito artigiano agevolato (art. 37 L.949/52) e in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria agevolata (art. 23 L.240/81).



OGGETTO: Funzioni delegate dallo Stato alla Regione in materia di incentivi alle imprese (art. 19 D.Lgs. 31/3/98 n. 112). Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in conto interessi per le operazioni di credito artigiano agevolato (art. 37 L.949/52) e in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria agevolata (art. 23 L.240/81).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto legislativo n. 112/98 che disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Pubblici in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

PRESO ATTO che tra la Regione Lazio e Artigiancassa è stata stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 15 del decreto legs. 112/98, r.cron. 148 del 14/12/00, con la quale è stato disposto il subentro della Regione alla Amministrazione statale nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate con Artigiancassa per la disciplina della gestione dei fondi di agevolazione : concorso nel pagamento degli interessi (L.949/52), concorso nel pagamento dei canoni di locazione finanziaria (L.240/81) e fondo centrale di garanzia (L.1068/64);

VISTO il decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, non ancora recepito dalla Regione Lazio, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione dell'art. 4 comma 4. della legge 59/97", il quale individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi relativi agli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;

VISTA la legge 25 luglio 1952 n. 949 recante " Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione" che all'art. 37 dispone che le concessioni dei contributi sono deliberate da appositi Comitati Tecnici Regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione;

CONSIDERATO che nella seduta del 25/07/01 il Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge 949/52, ha provveduto all'adeguamento degli interventi di cui alle più volte citate Leggi 949/52 e 240/81 alla luce delle disposizioni e delle prescrizioni del decreto legislativo 30 marzo 1998 n.123 ed ha approvato i nuovi requisiti, modalità e condizioni che regolano le operazioni di credito agevolato ex art. 37 della legge 949/52 e le operazioni di locazione finanziaria agevolata ex art. 23 della legge 240/81;



- CONSIDERATO che il Comitato Tecnico ha preso inoltre atto della conformità delle vigenti disposizioni e modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia ex lege 1068/64 a quanto disposto dal decreto legislativo 123/98;
- PRESO ATTO che a norma dell'art. 3, comma 5, punto 4) della Convenzione suindicata il Comitato Tecnico propone alla Regione eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, ai criteri ed alle modalità operative per gli interventi agevolativi;
- VISTI i testi dei Regolamenti allegati al presente atto;
- CONSIDERATO che a norma del già citato decreto legislativo, requisiti, modalità e condizioni concernenti i provvedimenti con procedura valutativa devono essere resi noti con avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 90 giorni prima dell'invio delle domande;
- SU proposta dell'Assessore alle Attività Produttive

DELIBERA

- di approvare nei testi allegati "A" e "B" al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, i Regolamenti che disciplinano le concessioni dei contributi di cui "all'art. 37 della Legge 949/52 e all'art. 23 della Legge 240/81";
- di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul B.U.R. Lazio, fissandone l'entrata in vigore dal novantesimo giorno successivo alla data di avvenuta pubblicazione;
- Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 Maggio 1997 n.127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



12 NOV. 2001

ALLEG. alla DELIB. N. 1661 *cur*
DEL 9 NOV. 2001 *cur*

Allegato "A"

**REGOLAMENTO
PER LE OPERAZIONI DI
CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO**



Edizione luglio 2001

Il presente allegato si compone di n. 12 pagine



PREMESSA

L'Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A. (1) gestisce, in regime di concessione, il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dalle Banche.

Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dalla presente disciplina le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

PARTE I

AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

1. - Domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere compilata dall'impresa artigiana (2) e dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato in Appendice n. 1; la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Banca alla Sede Regionale dell'Artigiancassa competente per territorio (cfr. Appendice n. 2) entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo (3).

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi anteriori alla data della domanda medesima (4).

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a L. 300 milioni, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. La disposizione non si applica alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

(1) Per brevità, successivamente denominata "Artigiancassa"

(2) Per brevità successivamente denominata "impresa".

(3) V. Parte I, paragrafo 8.

(4) Sono finanziabili anche le spese sostenute dalle imprese anteriormente alla data di iscrizione all'Albo artigiano, fermo restando il limite temporale rispetto alla domanda.



A vertical handwritten mark or signature on the right margin of the page.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, l'Artigiancassa comunica alla Banca e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 5.

2. - Destinazione del finanziamento – Documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento del laboratorio;
- all'acquisto di macchine ed attrezzi nuovi (5) (compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio dell'attività);
- alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti (6).

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Il finanziamento non può comunque riguardare:

- la quota dell'investimento che beneficia ovvero beneficerà di altri interventi agevolativi previsti da normative statali, regionali ed europee;
- la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es.: IVA).

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dalla Banca; in quest'ultimo caso, la Banca dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato Artigiancassa".

- (5) Qualora dalla documentazione non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice.
- (6) Per tale destinazione deve essere presentata una domanda separata.



La documentazione di spesa e' costituita da fatture quietanzate (7) ovvero, per l'acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovra', altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale (8) attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruita della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonche' la conformita' di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprieta' dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attivita' artigiana.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo e' finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attivita' artigiana.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio e' investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprieta' dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.

3. - Stipula, erogazione e modalita' di rimborso del finanziamento

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordati tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a laboratori (impianto, ampliamento e ammodernamento) e di 6 mesi per gli investimenti destinati a macchine e scorte.

(7) La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita, puo' consistere, ad esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno.

(8) La dichiarazione puo' essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.



Dalla fine del periodo di utilizzo (9) e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

La copia autentica del contratto di finanziamento (10) resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Banca.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 287 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

4. - Fido massimo concedibile a una stessa impresa

Il fido massimo che può essere concesso a una stessa impresa è pari a L. 500 milioni (11).

Nell'ambito del fido predetto, l'importo massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in L. 240 milioni, elevabile fino a L. 360 milioni semprechè il maggiore onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali.

Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, il fido massimo concedibile è determinato in L. 100 milioni per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nell'ambito di detto fido, l'importo massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in L. 48 milioni per ogni socio, elevabile fino a L. 72 milioni semprechè il maggiore onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali.

(9) Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.

(10) Il testo può essere concordato dalle Banche con l'Associazione Bancaria Italiana.

(11) Anteriormente alla stipula delle operazioni, la Banca potrà chiedere all'Artigiancassa l'indicazione dell'eventuale complessiva residua esposizione dell'impresa artigiana da affidare, allegando la dichiarazione di consenso dell'impresa stessa al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali come previsto dalla legge n. 675/96.

4



Il fido massimo concedibile ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 6 della legge n. 443/85 e il relativo importo ammissibile al contributo interessi si determinano moltiplicando gli importi indicati nei precedenti commi 1 e 2 per il numero delle imprese artigiane consorziate.

Nei limiti di fido e di importo di cui ai precedenti commi 1 e 2 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso una tantum per un importo non superiore alla misura complessiva pari a un terzo dei citati limiti.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a L. 20 milioni.

5. - Ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione (12), all'esame dei Comitati Tecnici Regionali di cui all'art. 37 della Legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione al contributo in conto interessi e' deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unita' organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

I Comitati possono deliberare:

- 1) per la quota del finanziamento ammissibile al contributo interessi:
 - a) in presenza di fondi, la concessione del contributo medesimo;
 - b) in carenza di fondi, l'ammissione al contributo con riserva, da sciogliere se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate dall'Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa.
- (12) Fatti salvi specifici criteri prioritari stabiliti da normative regionali. In particolare, in ordine alla formazione delle scorte, sono ammesse in via prioritaria alle agevolazioni le domande presentate da imprese di nuova costituzione, cioè iscritte all'Albo artigiano da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla Banca.



A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo e' corrisposto senza maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di due anni dalla data di inizio dell'ammortamento l'operazione medesima non beneficerà del contributo interessi e resterà regolata al tasso di stipula. Di tale circostanza viene data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati;

- 2) per la quota del finanziamento eccedente quella ammissibile al contributo interessi, il riconoscimento della rispondenza alle finalità previste dalla vigente normativa.

6. - Determinazione del contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso e' correlato, in funzione del territorio in cui è localizzato l'investimento (13), alle seguenti misure minime di tasso:

- 45% del tasso di riferimento, per le Aree di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento CE n. 1260/1999;
- 55% del tasso di riferimento, per le Aree di cui all'Obiettivo 2 del predetto Regolamento CE;
- 65% del tasso di riferimento, per le rimanenti Aree.

La misura del tasso di riferimento è aggiornata con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

La determinazione dei tassi minimi agevolati e' operata ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- (13) Nel caso di investimenti localizzati in Comuni i cui territori sono parzialmente compresi nelle Aree di cui all'Obiettivo n. 2 del Regolamento CE n. 1260/1999, al fine di potere usufruire del contributo di maggior favore, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante che l'investimento e' localizzato nella parte di territorio comunale compresa nelle Aree di cui all'Obiettivo n. 2 medesimo. In mancanza di detta certificazione l'operazione beneficerà del minor contributo in conto interessi.



[Handwritten signature]

7 - Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- a) sette anni per i finanziamenti destinati all'impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori;
- b) quattro anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchine e attrezzi;
- c) due anni per i finanziamenti destinati alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo verrà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata a tasso contrattuale.

Le misure di durata di cui alle precedenti lett. a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione (14), per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- dieci anni per i finanziamenti di cui alla predetta lett. a);
- cinque anni per i finanziamenti di cui alle predette lett. b) e c).

8. - Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al paragrafo 6.

La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis".

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali (15)

Il contributo, ripartito in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall'impresa, è erogato alla stessa per il tramite della Banca che provvede al relativo accredito entro trenta giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata dall'Artigiancassa, sempreché:

(14) Si intendono tali le imprese iscritte all'Albo da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla Banca.

(15) Qualora la data della spesa e/o di destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.



Handwritten mark or signature on the right margin.

- abbia riscontrato la regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento;
- non abbia comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene finanziato (16).

In caso contrario, la Banca e' autorizzata ad interrompere l'accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato dall'Artigiancassa, ove l'impresa provveda al pagamento delle rate insolute (17) ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali come previsto al successivo paragrafo 9.

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento delle rate insolute entro l'estinzione contrattuale dell'operazione ovvero l'Artigiancassa revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Banca autorizza Artigiancassa ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo non accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa.

9. - Revoca del contributo in conto interessi

L'Artigiancassa si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo - previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

(16) La Banca e' tenuta a comunicare tempestivamente all'Artigiancassa, anche a mezzo fax, le notizie in parola ai fini della sospensione della erogazione di ulteriori quote di contributo e della determinazione dell'eventuale contributo indebitamente percepito dall'impresa.

(17) Non e' considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenute successivamente all'estinzione contrattuale



I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa.

PARTE II

TRATTAMENTO FISCALE E TRIBUTARIO

I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 801.

In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:

- a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;
- b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo di L. 100 per ogni milione o frazione di milione.

L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25%.

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52.



Handwritten mark or signature on the right margin.

L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi.

Il contributo interessi e' assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione di ogni singola quota di contributo.

A fronte delle ritenute effettuate nel corso di ciascun anno solare, Artigiancassa rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.



A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
(art. 37 legge 25 luglio 1952, n. 949)

Spett.le
Banca.....

Spett.le
ARTIGIANCASSA S.p.A.

Sede Regionale del.....

Il sottoscritto....., legale rappresentante dell'impresa richiedente

AUTOCERTIFICA

ai sensi della normativa vigente quanto segue:

DENOMINAZIONE

Ditta/ragione sociale.....

SEDE LEGALE

Via e n. civico.....c.a.p.....comune.....prov. (sigla).....

NATURA GIURIDICA..... **CODICE FISCALE**.....

ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Prov. (sigla).....n. Albo.....data della delibera.....n. registro Ditte/imprese.....

DATA INIZIO ATTIVITÀ..... **CODICI ATTIVITÀ ISTAT**...../.....

ATTIVITÀ.....

UNITÀ LOCALI:

1) Via e n. civico.....c.a.p.....comune.....
prov. (sigla).....destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magoz.).....

2) Via e n. civico.....c.a.p.....comune.....
prov. (sigla).....destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magaz.).....

DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/DEI SOCI:¹

1) Cognome e nome.....cod.fiscale.....
luogo e data di nascita.....

residenza (via, n. civico, cap, comune).....

2) Cognome e nome.....cod.fiscale.....
luogo e data di nascita.....

residenza (via, n. civico, cap, comune).....

3) Cognome e nome.....cod.fiscale.....
luogo e data di nascita.....

residenza (via, n. civico, cap, comune).....

4) Cognome e nome.....cod.fiscale.....
luogo e data di nascita.....

residenza (via, n. civico, cap, comune).....

ATTESTA

che la situazione occupazionale ed il fatturato sono quelli descritti nei seguenti prospetti:

OCCUPAZIONE AZIENDALE	TITOLARE (O SOCI)	OPERAI E IMPIEGATI	APPRENDISTI	FAMILIARI	TOTALE
Antecedente l'investimento					
Prevista a seguito Dell'investimento					

FATTURATO ANNUO	IMPORTO TOTALE (LIT/EURO)	VOLUME ESPORTATO (LIT/EURO)
Antecedente l'investimento		
Previsto a seguito dell'investimento		

¹ Per i dati anagrafici di ulteriori soci utilizzare uno o piu' fogli aggiuntivi debitamente sottoscritti dal dichiarante

Il sottoscritto dichiara che i dati del contratto di finanziamento sono quelli appresso riportati:

Data di stipula del contratto	Valuta di erogazione.....
Importo erogato (Lit/Euro)	Numero rate.....
Importo della rata (Lit/Euro).....	Tasso applicato.....
Scadenza prima rata	Scadenza seconda rata.....
Durata utilizzo / preammortamento (in giorni).....	Periodicita'.....

Si allega la documentazione della spesa di investimento.

Data,

Firma del legale rappresentante dell'impresa

Parti riservate alla Banca

Dichiarazione di avvenuto utilizzo dell'investimento

La sottoscritta Banca dichiara che l'investimento oggetto della domanda di agevolazione e' stato realizzato e posto al servizio dell'attivita' dell'impresa richiedente e garantisce la veridicita' dei dati sopranportati.

(Se presente il periodo di utilizzo, completare la dichiarazione sottostante - In caso contrario, barrare)

La sottoscritta Banca attesta, altresì, che il periodo di utilizzo si e' concluso in data..... avendo l'impresa, a tale data, sostenuto la spesa e destinato l'investimento alle finalita' aziendali..

Data,

Timbro e firma della Banca

Richiesta di Rifinanziamento

La sottoscritta Banca, con riferimento al contratto sopradescritto stipulato con l'impresa artigiana richiedente,

CHIEDE

il RIFINANZIAMENTO dell'operazione con contestuale cessione in garanzia all'Artigiancassa del credito vantato nei confronti dell'impresa, fermo restando che:

- la cessione del credito e' subordinata alla esecuzione del rifinanziamento da parte dell'Artigiancassa e non ha funzione solutoria ma di mera garanzia del rifinanziamento stesso;
- la sottoscritta Banca resta obbligata a rimborsare all'Artigiancassa le rate del rifinanziamento alle scadenze previste dal contratto stipulato con l'impresa, anche in caso di mancato o ritardato adempimento da parte dell'impresa e senza alcun obbligo per l'Artigiancassa di preventiva escussione dell'impresa stessa.

La sottoscritta Banca si impegna, infine, ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il rifinanziamento delle operazioni di credito artigiano agevolato.

Data,

Timbro e firma della Banca



pro 1661
1662 CW

~~_____~~

CW

Allegato "B"

**REGOLAMENTO
PER LE OPERAZIONI DI
LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA**



Edizione luglio 2001

Il presente allegato si compone di n. 12 pagine



CW

PREMESSA

1. Operazioni di locazione finanziaria

L'Artigiancassa Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A. (1), in qualità di concessionaria della gestione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949, può concedere contributi in conto canoni ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane (2).

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

2 - Società e Banche autorizzate ad operare


Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/81, le Società di locazione finanziaria (3) iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Sono, altresì, autorizzate ad operare le Banche (3) che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.

(1) Per brevità, successivamente denominata Artigiancassa.

(2) Per brevità successivamente denominata "impresa".

(3) Per brevità, successivamente denominate "Società".



AGEVOLAZIONE IN CONTO CANONI

1. - Domanda di ammissione al contributo in conto canoni

La domanda di ammissione del contributo in conto canoni deve essere compilata dall'impresa artigiana e dalla Società, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato in Appendice n. 1; la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Società alla Sede Regionale dell'Artigiancassa competente per territorio (cfr. Appendice n. 2) entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo (4).

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata, in originale o in copia autenticata dalla Società, la seguente documentazione:

- a) il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni ;
- b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a L. 300 milioni, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. La disposizione non si applica alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione al contributo in conto canoni, l'Artigiancassa comunica alla Società e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 6.

M

(4) cfr. successivo paragrafo 7.



2. - Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:


- a) l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare), con esclusione dei locali che non sono posti al servizio dell'attività artigiana certificata;
- b) macchine, attrezzi strumentali, automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio dell'attività, (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) nuovi (5).

La destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare - per l'acquisto dei beni locati - delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

(5) La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.



3. - Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene (6) diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può comunque superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa (7), tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore (6) sia inferiore a 20 milioni di lire.

4. - Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 7 anni, se riguarda beni immobili;
- a 4 anni, se riguarda beni mobili.

Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione (8), le predette durate sono elevate a 10 ovvero 5 anni, trattandosi rispettivamente di beni immobili e di beni mobili.

(6) Al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese.

(7) Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni per una stessa impresa artigiana è fissato in 240 milioni, elevabile fino a 360 milioni semprechè il maggiore onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni è fissato in lire 48 milioni per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Detto importo massimo è elevabile fino a lire 72 milioni, semprechè il maggiore onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali. Nel caso di consorzio o di società consortile, il predetto importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese artigiane consorziate.

(8) Si considerano di nuova costituzione le imprese iscritte negli Albi da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di concessione del contributo in conto canoni alla Società.



5. - Tasso e canoni anticipati applicabili dalle Società

Il tasso a carico delle imprese deve essere compatibile con le condizioni massime stabilite dalla presente disciplina (9).

Il tasso massimo applicabile dalle Società si determina sulla base del tasso di riferimento vigente nel mese antecedente quello in cui viene stipulato il contratto (10) con la maggiorazione di:

- a) 6 punti percentuali, nel caso di locazione finanziaria immobiliare;
- b) 5 punti percentuali, nel caso di locazione finanziaria mobiliare e di autoveicoli relativa a contratti aventi per oggetto beni del prezzo imponibile fino a 100 milioni di lire;
- c) 4 punti percentuali, nel caso di locazione finanziaria mobiliare e di autoveicoli relativa a contratti aventi per oggetto beni del prezzo imponibile oltre 100 milioni di lire.

(9) Le condizioni massime che possono essere praticate dalle Società sono riferite al tasso interno con capitalizzazione mensile ricavato in base alla seguente formula:

$$V - A = \sum_{j=1}^{n-x} C \times (1+t)^j + VR \times (1+t)^{-n}$$



di cui:

V = valore locato; A = anticipo; n = numero canoni; x = 1 nel caso di macro canone, ovvero x = numero canoni anticipati; j = numero canoni mensili; C = importo canone; VR = valore residuo; t = tasso mensile effettivo. Per periodicità diversa da quella mensile, il tasso così determinato dovrà essere riportato all'effettivo annuo con capitalizzazione mensile.

(10) Il tasso di riferimento da considerare è quello determinato e aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.



Il tasso come sopra determinato inteso come tasso nominale con capitalizzazione mensile, dovrà essere convertito in tasso effettivo annuo e verrà modificato in relazione alle variazioni del tasso di riferimento che determinano modificazioni del tasso massimo applicabile, convertito in tasso effettivo annuo, superiori a 0,50 punti percentuali (11).

In occasione di ogni variazione di entità superiore al suddetto valore verranno comunicati i nuovi tassi massimi.

Nessun altro onere, ad esclusione di quelli di istruttoria, di atto e di assicurazione, può essere addebitato all'impresa.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.

6. - Ammissione al contributo in conto canoni

La domanda di ammissione al contributo in conto canoni, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente punto 1, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame dei Comitati Tecnici regionali.

(11) La variazione dello 0,50 di punto può essere raggiunta anche sommando algebricamente più variazioni mensili.



In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa. L'ammissione al contributo in conto canoni è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

I Comitati possono deliberare:

- a) in presenza di fondi, la concessione del contributo;
- b) in carenza di fondi, l'ammissione a contributo con riserva da sciogliere, se e quando saranno disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate dall'Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa. A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di due anni dalla data di decorrenza del primo canone periodico di importo costante, l'operazione non beneficerà del contributo in conto canoni. Di tale circostanza viene data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati.

7. - Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni

Il contributo in conto canoni, determinato in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria e della localizzazione dell'investimento, è calcolato in misura equivalente, in valore attuale, al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52.

Detta misura non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis".



Nel caso di investimenti localizzati in Comuni i cui territori sono parzialmente compresi nelle Aree di cui all'Obiettivo n. 2 del Regolamento CE n. 1260/1999, al fine di poter usufruire del tasso di contributo di maggior favore (12), dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante che l'investimento è localizzato nella parte di territorio comunale compresa nelle aree di cui all'Obiettivo n. 2 medesimo. In mancanza di detta certificazione, l'operazione beneficerà del minor contributo in conto canoni.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

Il contributo, ripartito in più quote, è erogato all'impresa per il tramite della Società che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa, entro trenta giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata dall'Artigiancassa, semprechè:

- abbia riscontrato il regolare pagamento dei canoni del periodo di relativa competenza;
- non abbia comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene locato (13).

(12) Il contributo e' correlato alle seguenti misure minime di tasso:

- 45% del tasso di riferimento, per le Aree di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento CE n. 1260/1999;
- 55% del tasso di riferimento, per le Aree di cui all'Obiettivo 2 del predetto Regolamento CE;
- 65% del tasso di riferimento, per le rimanenti Aree.

(13) La Società e' tenuta a comunicare tempestivamente all'Artigiancassa, anche a mezzo fax, le notizie in parola ai fini della sospensione della erogazione di ulteriori quote di contributo e della determinazione dell'eventuale contributo indebitamente percepito dall'impresa



In caso contrario, la Società interrompe l'accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato dall'Artigiancassa, ove l'impresa provveda al pagamento dei canoni insoluti (14) ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revocche totali o parziali come previsto al successivo paragrafo 8.

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento dei canoni insoluti entro la scadenza contrattuale dell'operazione, ovvero l'Artigiancassa revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Società autorizza Artigiancassa ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo non accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa.

Il contributo in conto canoni e' assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione di ogni singola quota di contributo.

A fronte delle ritenute effettuate nel corso di ciascun anno solare, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

8. - Revoca del contributo in conto canoni

L'Artigiancassa si riserva la facoltà di accertare direttamente sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa al contributo in conto canoni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione il contributo in conto canoni è revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo in conto canoni potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo - previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

(14) Non e' considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenuto successivamente all'estinzione contrattuale.



I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa.



M

- la concessione del contributo in conto canoni ai sensi dell'art. 23 della legge 240/81, a valere sul contratto di locazione finanziaria avente la seguente destinazione aziendale:

locazione di macchinari e attrezzature locazione di automezzi locazione di immobile
(muovi di fabbrica) (muovi di fabbrica)

SI IMPEGNA

- a mantenere, sotto pena di revoca dei contributi concessi, la destinazione aziendale dei beni oggetto dei contributi medesimi per tutta la durata del contratto ed a comunicare immediatamente all'Artigiancassa, tramite la Società di leasing finanziaria, qualsiasi variazione riguardante l'utilizzo dei predetti beni nonché l'eventuale perdita dei requisiti richiesti per beneficiare dei suddetti contributi. A tal fine consente che vengano effettuati i controlli e gli accertamenti che la predetta Società e l'Artigiancassa riterranno opportuni;
- a corrispondere ad Artigiancassa, in caso di accertata irregolarità, i contributi indebitamente percepiti, gli interessi dovuti a titolo di maggiorazione calcolati per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione del contributo e quella di restituzione nonché le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dalla normativa vigente.

DICHIARA

- ai fini del rispetto del massimale di agevolazione previsto per il regime di aiuti "de minimis" (G.U.C.E. C68 del 6/3/96), di aver beneficiato di altre agevolazioni nel triennio antecedente alla data della presente domanda d'importo pari a Lire (Indicare l'ammontare del contributo) / di non aver beneficiato di altre agevolazioni nel triennio antecedente alla data della presente domanda;
- di non aver richiesto e di impegnarsi a non richiedere analoghe agevolazioni per l'investimento oggetto della presente domanda;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare degli interventi agevolativi;
- di essere in possesso delle norme regolamentari che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni richieste con la presente domanda e di prendere atto, in particolare, delle modalità operative previste in caso di carenza di fondi;
- che l'investimento è localizzato in: (Via e n. civico)..... (Prov.).....
(Comune).....

Il sottoscritto in relazione alle disposizioni recate dalla Legge n. 675/96 e alla correlata informativa resa dalla Società di leasing finanziaria, esprime il consenso a che i dati personali riguardanti l'impresa vengano comunicati all'Artigiancassa, che potrà a sua volta trattarli per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, comprese quelle relative all'informazione commerciale e all'offerta diretta di prodotti e servizi e potrà altresì comunicarli ad ogni altro eventuale soggetto interessato alla gestione degli interventi agevolativi richiesti.

Si allega copia del verbale di consegna dei beni locati.

Data,


Firma del legale rappresentante dell'impresa

Parte riservata alla Società di leasing

La sottoscritta Società attesta che i dati del contratto di locazione finanziaria sono i seguenti:

Data di stipula	Valore del bene (Lit/Euro).....
Numero dei canoni anticipati.....	Macrocanone (%Lit/Euro).....
Numero dei canoni periodici.....	Periodicità dei canoni.....
Durata del contratto (in mesi)	Data scadenza primo canone periodico.....
Importo canone periodico (Lit/Euro).....	Valore residuo del bene (%Lit/Euro).....

Data,



Timbro e firma della Società

FAC - SIMILE

ARTIGIANCASSA – CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE S.p.A. – APPARTENENTE AL GRUPPO B.N.L. S.p.A.

Sede Legale in Roma, Via Crescenzo del Monte nn. 25/45

Avviso ex art. 5 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 123

Si comunica che nella seduta del 2001 il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge 949/52, istituito presso Artigiancassa S.p.A., ha preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123. In relazione a ciò, ha approvato i nuovi requisiti, modalità e condizioni che regolano le operazioni di credito artigiano agevolato ex art. 37 della legge n. 949/52 e le operazioni di locazione finanziaria agevolata ex art. 23, primo comma, della legge n. 240/81. Ha preso, inoltre, atto della conformità delle vigenti disposizioni e modalità d'intervento del Fondo centrale di garanzia ex lege 1068/64 a quanto disposto dal citato Decreto Legislativo n. 123/98. I soggetti interessati, operanti nella Regione, possono prendere visione dei richiamati requisiti, modalità e condizioni presso le sedi centrale e regionale dell'Artigiancassa S.p.A., le Banche e le Società di Leasing operanti nella Regione con Artigiancassa S.p.A. medesima, le Associazioni artigiane operanti nel territorio regionale.

Roma, 2001

